

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 749

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, ANGIUS, MANCINO, CALVI,
AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN e DALLA
CHIESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2001

—————

Identificabilità dei partecipanti e di appartenenti alle forze
dell’ordine in occasione di manifestazioni pubbliche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti fatti di grande risonanza hanno posto in evidenza (prescindendo da ogni altra considerazione) due gravi lacune in tema di ordine pubblico.

Da un lato è estremamente difficile, quando non impossibile, l'identificazione del singolo rappresentante delle forze dell'ordine che abbia compiuto eccessi o irregolarità, poichè il cittadino che ne sia stato eventuale vittima non possiede alcuno strumento per riconoscerne l'autore: e ciò rende ardua l'attribuzione di responsabilità sul piano penale e anche disciplinare.

Dall'altro lato, si verifica con sempre maggior frequenza, ampiezza e pericolosità la presenza di soggetti, non appartenenti alle forze dell'ordine, che circolano travisati o col volto coperto, e commettono reati anche gravi con tecniche che ne rendono, a loro volta, difficile l'identificazione e il perseguimento immediato.

Pur nella consapevolezza che i problemi dell'ordine pubblico hanno maggiori dimensioni e complessità di quanto racchiuso nelle predette notazioni, appare necessario, per intanto, colmare queste due lacune. Pretendere che i protagonisti delle manifestazioni pubbliche agiscano a volto scoperto e in una situazione di individuabilità costituisce, per così dire, una pre-condizione minima di legittimità e di trasparenza nell'operare di tutti, cittadini e pubblici ufficiali, e il richiamo ad un'assunzione di responsabilità che finisce con l'assumere anche un valore di prevenzione dell'illecito.

Sul primo versante si ritiene opportuno prevedere che tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati in operazioni di ordine pubblico, debbano recare sulla divisa o sugli indumenti, in modo stabile e visibile, l'indicazione del reparto e un numero. Questo in-

dicativo è bene sia composto da un numero limitato di elementi, per consentirne la memorizzazione e ridurre il rischio di errori di memoria. Il nominativo corrispondente al numero rimane riservato, ma deve essere fornito dal comandante del reparto, o dai suoi superiori su richiesta dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che svolga accertamenti nel quadro delle sue competenze istituzionali.

Costituisce reato, assimilabile quanto al principio a quello contemplato dall'articolo 329 del codice penale, la rimozione, l'occultamento o la procurata non intelleggibilità dell'identificativo. La necessaria presenza del dolo esclude intuitivamente situazioni di accidentalità o incolpevolezza. Di riflesso costituisce grave illecito disciplinare il fatto del responsabile del reparto che non assicura l'osservanza del precetto in capo ai suoi sottoposti, mentre il rifiuto di fornire il nominativo non ha bisogno di autonoma previsione, ricadendo di per sé nel reato di rifiuto di atti di ufficio.

E' opportuno ricordare che la dizione «forze dell'ordine» appartiene ormai in modo consolidato e univoco al linguaggio normativo, come locuzione che comprende sia la Polizia di Stato, sia i Carabinieri, sia il Corpo della Guardia di finanza, sia la Polizia municipale (si confronti, per tutti, l'articolo 17, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128; l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l'articolo 78 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443).

Sul secondo versante, il divieto di comparire mascherato in luogo pubblico è già contemplato dall'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è stato ul-

teriormente specificato e sanzionato dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152: per cui non si ravvisa necessità di intervenire sulle fattispecie incriminatrici.

Tuttavia il terzo comma del predetto articolo 5, che prevedeva la facoltà di arresto in flagranza del contravventore, deve ritenersi abrogato in forza dell'articolo 207 delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale (il quale recita: «le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel

titolo III»): in effetti, poichè la facoltà e l'obbligo di arresto sono disciplinati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e in questi due articoli non rientrano le due contravvenzioni previste dalle leggi speciali sopra ricordate, si deve dedurre che la possibilità di procedere all'arresto non è attualmente ammessa. Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si intende ristabilire questa facoltà, sia pure temperata dai criteri prudenziali previsti dal comma 4 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, per gli evidenti motivi descritti in premessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti i pubblici ufficiali appartenenti alle forze dell'ordine, impegnati in servizi per la tutela dell'ordine pubblico, devono recare sulla divisa o comunque sull'abbigliamento, in modo visibile e stabile, un indicativo numerico o alfanumerico, costituito da non oltre quattro elementi, nonchè l'indicazione del reparto di appartenenza.

2. E' punito con la reclusione sino a sei mesi l'appartenente alle forze dell'ordine che rimuove, occulta o rende comunque non leggibile il proprio o l'altrui identificativo.

3. Costituisce grave illecito disciplinare il fatto del responsabile del reparto che non vigila sulla costante presenza e sulla leggibilità dell'indicativo.

4. Il responsabile del reparto o i suoi superiori devono riferire il nominativo corrispondente all'identificativo su richiesta dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che effettua gli accertamenti nell'ambito delle sue competenze.

Art. 2.

1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta le disposizioni necessarie per definire, realizzare e fare applicare gli identificativi di cui all'articolo 1, e le modalità per risalire ai corrispondenti nominativi.

Art. 3.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 207 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per la contravvenzione di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è facoltativo l'arresto in flagranza.

